

"CDP Real Asset Società di Gestione del Risparmio S.p.A."

STATUTO

Articolo 1

La Società per azioni denominata

"CDP Real Asset Società di Gestione del Risparmio S.p.A."

o, in forma abbreviata, **"CDP Real Asset SGR S.p.A."** o **"CDP RA SGR S.p.A."** è regolata dal presente statuto (di seguito "Società").

Articolo 2

1. La Società, ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni e in conformità alla regolamentazione di attuazione vigente, ha per oggetto:

(a) la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la gestione del patrimonio e dei relativi rischi, anche in regime di delega, di fondi comuni d'investimento mobiliari e immobiliari di propria o altrui istituzione, e di altri Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (di seguito "OICR), italiani ed esteri, nonché le funzioni di natura amministrativa e le attività di commercializzazione degli OICR gestiti;

(b) la prestazione delle attività connesse e/o strumentali previste dalla normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di studio, ricerca ed analisi in materia economica e finanziaria in campo aziendale;

- attività di elaborazione, trasmissione e comunicazione dati ed informazioni economiche finanziarie;

- attività di amministrazione di immobili ad uso funzionale;

(c) nei limiti consentiti dalla normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente, la consulenza in materia immobiliare.

2. La Società può assumere e/o gestire, anche per conto terzi, partecipazioni in altre società in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

3. La Società può comunque compiere qualsiasi operazione di natura mobiliare, immobiliare, commerciale o finanziaria che sarà ritenuta utile dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di tutte le attività riservate per legge ad altre categorie di soggetti.

Articolo 3

1. La Società ha la sede sociale in Roma.

2. La Società può istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

Articolo 4

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo anticipato scioglimento od eventuale proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

2. Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società non spetta il diritto di recesso.

Articolo 5

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e della società di

revisione ed il loro numero di utenza fax ed il loro indirizzo di posta elettronica (anche certificata), per quel che concerne i rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali. È fatto obbligo ai soci, agli amministratori, ai sindaci ed alla società di revisione di comunicare tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata A/R, posta elettronica (anche certificata) o altro mezzo che garantisca prova dell'avvenuto ricevimento, ogni variazione.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 6

1. Il capitale sociale è di Euro 2.000.000,00 (due milioni, zero zero), interamente versato, diviso in n. 2.000.000 (due milioni) di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna e può essere aumentato, nei limiti e con le modalità di legge, anche con conferimenti diversi dal denaro.

Articolo 7

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono uguali diritti ai soci.

2. La Società può ricorrere a finanziamenti da parte dei soci, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Articolo 8

1. Spetta ai soci il diritto di prelazione in caso di trasferimento di azioni o di diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per trasferimento s'intende qualunque atto di alienazione nella più ampia accezione del termine che comporti, direttamente o indirettamente, e a qualsivoglia titolo, anche

gratuito, il passaggio della proprietà di azioni o di obbligazioni convertibili o dei relativi diritti di opzione e quindi, a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in società, la vendita in blocco, il riporto, il prestito titoli, lo *swap*, la costituzione in pegno, usufrutto o altro diritto sulle azioni, il trasferimento di azienda o dello specifico ramo, l'attribuzione in seguito a fusione o scissione, la dazione in pagamento, la donazione nonché qualunque atto di costituzione e trasferimento di diritti reali di qualsiasi genere in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento della proprietà o di diritti reali sulle azioni della Società.

3. Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione o i propri diritti di opzione deve comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione - anche ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti ai sensi del successivo art. 9 - l'offerta, contenente le generalità del cessionario, l'oggetto della cessione e le modalità, le condizioni ed i termini del trasferimento, fra i quali il prezzo e le modalità di pagamento ovvero, se il corrispettivo è diverso dal denaro, la diversa prestazione dovuta ovvero ancora la circostanza che il trasferimento non prevede alcun corrispettivo.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve trasmettere l'offerta agli altri soci mediante apposita comunicazione spedita entro quindici giorni dal suo ricevimento. Ciascun socio interessato deve comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al socio cedente la propria volontà di esercitare la prelazione mediante comunicazione che deve pervenire entro trenta giorni dalla data di ricezione della lettera di trasmissione dell'offerta.

5. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione oggetto dell'offerta; in caso di trasferimento congiunto da parte di più soci, il diritto di prelazione deve essere esercitato per tutte le partecipazioni oggetto di offerta. In mancanza, l'esercizio della prelazione si considera inefficace.

6. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, il diritto di prelazione spetta a questi in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno. Qualora nella comunicazione del socio cedente sia indicato come cessionario un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

7. La prelazione deve essere esercitata alle medesime condizioni indicate dal socio cedente, salvo quanto indicato al comma 10 del presente articolo; in tale ultimo caso il socio che ha esercitato il diritto di prelazione dovrà fare apposita menzione nella propria comunicazione della volontà di ricorrere alla procedura di determinazione del prezzo ai sensi del predetto comma 10 del presente articolo.

8. In caso di esercizio della prelazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve inviare al socio cedente e ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio di detto diritto ai sensi del precedente comma 4, una apposita comunicazione in cui sia data indicazione dei nominativi dei soci interessati, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta nonché del termine entro il quale deve essere effettuato il trasferimento. Il termine entro il quale deve essere effettuato il trasferimento non può comunque essere superiore a venti giorni dalla data

della comunicazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da quando è stato determinato il prezzo delle azioni ai sensi del successivo comma 10 del presente articolo.

9. Nel caso in cui entro i termini di cui sopra non si sia addivenuti ad alcun trasferimento delle azioni offerte in prelazione per causa non imputabile al socio cedente, il medesimo, fermo quanto previsto al successivo art. 9 del presente statuto, sarà libero di perfezionare l'atto di trasferimento con il cessionario indicato nell'offerta.

10. Qualora il prezzo indicato nell'offerta sia ritenuto non congruo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro ovvero non sia determinato né determinabile, il prezzo dell'acquisto in prelazione sarà determinato da un terzo arbitratore, che agirà ai sensi dell'art. 1349 c.c., nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società su istanza della parte più diligente. Il terzo arbitratore procederà con equo apprezzamento. In detta ipotesi, i termini stabiliti nei precedenti paragrafi saranno differiti sino all'esito della determinazione dell'arbitratore e il socio cedente è comunque libero di non effettuare il trasferimento e di conservare la titolarità delle proprie azioni.

11. In caso in cui il trasferimento venga perfezionato senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il cessionario non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà successivamente trasferire la partecipazione con effetto nei confronti della Società.

12. Qualora nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione nei termini e nelle modalità sopra indicati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia di tale circostanza al socio cedente entro quindici giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione. L'atto di trasferimento con il cessionario indicato nell'offerta dovrà essere perfezionato entro i successivi trenta giorni; scaduto detto termine, il socio - ove voglia comunque addivenire al trasferimento - dovrà ripetere la procedura di prelazione.

13. Il trasferimento potrà essere perfezionato anche senza l'osservanza della procedura sopra prescritta qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quello specifico trasferimento da parte di tutti gli altri soci. In tal caso, il socio cedente dovrà darne pronta comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche ai fini di quanto previsto al successivo art. 9 del presente statuto.

14. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere inviate mediante lettera raccomandata consegnata a mano o a mezzo di servizio postale, con prova dell'avvenuto ricevimento, o via telegramma all'indirizzo dei soci quale emerge dai libri sociali ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società presso la Società.

15. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al successivo art. 9 del presente statuto.

Articolo 9

1. Fermo il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 8, le azioni possono essere sottoscritte da - e sono trasferibili solo a favore di - soggetti,

diversi dalle persone fisiche, di comprovata solidità patrimoniale e regolarità di gestione riconosciute dal Consiglio di Amministrazione sulla base di dati strettamente oggettivi, che siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente e che siano:

- i. la Cassa depositi e prestiti società per azioni;
- ii. banche o intermediari finanziari autorizzati e vigilati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche, del testo unico della intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero di altre disposizioni di legge;
- iii. fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- iv. associazioni di categoria dei soggetti di cui ai precedenti punti ii) e iii).

2. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia senza indugio sulla sussistenza dei requisiti oggettivi di cui al precedente comma 1, escluso perciò ogni mero gradimento in capo al Consiglio.

3. In nessun caso l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni determina l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

ASSEMBLEA

Articolo 10

1. Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata ai sensi di

legge e del presente Statuto dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. L'Assemblea deve essere comunque convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano l'Assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. L'Assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione stabilisca che l'assemblea si tenga (i) in altro luogo fisico in Italia o all'estero, purché in uno Stato membro dell'Unione Europea o (ii) esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo comma 5. lettera c).

4. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (salvo il caso di cui al successivo comma 5. lettera c) e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccomandata, anche a mano, o posta elettronica (anche certificata) o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea:

- a) in un luogo fisico;
- b) in un luogo fisico prevedendo che l'intervento possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione;

c) prevedendo che l'intervento avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

6. In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti comunicati.

7. E' consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e ciò sia nel caso in cui l'avviso di convocazione indichi un luogo ove si tiene l'adunanza sia nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione convochi l'adunanza esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione sia infine ove trattasi di assemblea totalitaria.

Nel caso di intervento con mezzi di telecomunicazione gli intervenuti possono partecipare mediante collegamento audio o audio-video a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui all'articolo 12;

b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di interloquire tra loro, di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

In tal caso la Società deve mettere a disposizione di tutti gli aventi diritto i

necessari collegamenti telematici - senza discriminazione tra essi e senza comprimere il diritto di partecipazione - per discutere ed esprimere il proprio voto.

8. Qualora l'Assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 11

1. Le assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con le maggioranze di legge, salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza di almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea delibera sulle materie di competenza, ai sensi della normativa applicabile e del presente statuto. Tra l'altro, l'Assemblea ordinaria approva:

- a) i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati;
- b) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;
- c) i piani di incentivazione del personale basati su strumenti finanziari (es. stock-option).

Articolo 12

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente

del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso d'assenza o impedimento delle predette persone, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dall'Assemblea stessa ai sensi di legge.

2. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del *quorum* deliberativo, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, risolvere eventuali contestazioni, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

3. Il presidente è assistito dal segretario nella persona designata dall'Assemblea ai sensi di legge.

4. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'adunanza o dal verbale redatto dal notaio. Dei verbali dell'Assemblea il segretario può rilasciare copie ed estratti.

AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE

Articolo 13

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, secondo quanto stabilito dall'assemblea anche in corso di mandato, i quali durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilito all'atto della nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

2. Qualora - per dimissioni o altre cause - vengano a mancare più della metà degli amministratori in carica, si intende dimissionario l'intero Consiglio, e deve immediatamente convocarsi da parte degli amministratori rimasti in carica l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni normative applicabili alle società di gestione del risparmio, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e delle relative disposizioni attuative, in materia di professionalità, onorabilità e indipendenza nonché favorire un adeguato grado di diversificazione in termini di competenze, esperienze, età e di equilibrio tra i generi.
4. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
5. Gli amministratori devono aver maturato esperienze professionali e/o competenze manageriali diversificate con riguardo a OICR operanti nel settore mobiliare e/o immobiliare ovvero in almeno uno dei seguenti settori: immobiliare, finanziario, organizzativo e controllo interno, legale e regolamentare.
6. Almeno uno degli amministratori deve essere in possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalle disposizioni normative sopra menzionate, al fine di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.
7. Fino all'emanazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze

della normativa in materia di requisiti di indipendenza da verificare in capo agli amministratori della Società per la loro qualificazione come “amministratori indipendenti”, ai fini del presente Statuto, si considera indipendente, l’amministratore che:

- non sia titolare, neppure indirettamente, di partecipazioni superiori al 10% del capitale con diritto di voto della Società, né sia in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole, né partecipi a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o un’influenza notevole sulla Società;

- non sia esponente di rilievo di società o ente partecipante a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o un’influenza notevole sulla Società;

- non sia, né sia stato nei precedenti tre esercizi un dirigente della Società o di una società o ente del Gruppo Cassa depositi e prestiti;

- non sia, né sia stato nei precedenti tre esercizi componente non indipendente del Consiglio di Amministrazione della Società o di una società o ente del Gruppo Cassa depositi e prestiti;

- non abbia, né abbia avuto nell’esercizio precedente, neppure indirettamente a mezzo di una società di cui sia socio rilevante o componente dell’organo di supervisione strategica, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società o con una società del Gruppo Cassa depositi e prestiti;

- non riceva, né abbia ricevuto nei precedenti tre esercizi dalla Società o da una società appartenente al Gruppo Cassa depositi e prestiti una remunerazione aggiuntiva rispetto alla remunerazione fissa di un consigliere non esecutivo in misura superiore al 20%;

- non sia stato consigliere della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- non rivesta la carica di consigliere esecutivo in un'altra società nella quale un consigliere esecutivo della Società sia consigliere;
- non sia socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile;
- non sia uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

8. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalla normativa di cui al precedente comma 3 e dalle ulteriori disposizioni applicabili. Costituisce altresì causa di ineleggibilità o decadenza dalle funzioni di amministratore l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. In tutti i casi di sospensione o decadenza sopra indicati, l'amministratore non avrà diritto al risarcimento danni.

9. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 8, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione a una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

10. I membri del Consiglio di Amministrazione devono tempestivamente

comunicare il venir meno dei requisiti richiesti per la carica da essi ricoperta o il sopraggiungere o il verificarsi di una causa di incompatibilità e/o di decadenza. A tal fine, durante il corso della propria carica, sono tenuti ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.

11. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, c.c. attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli di società per azioni. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli di società per azioni.

Ai fini del calcolo dei limiti previsti dal precedente comma, non si considerano gli incarichi di amministratore ricoperti in Cassa depositi e prestiti società per azioni e in società da essa partecipate, anche indirettamente.

12. Il possesso dei requisiti previsti in capo agli amministratori e indicati nel presente articolo è verificato dal Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva alla nomina e con cadenza periodica.

Articolo 14

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso

determinato dall'Assemblea. L'Assemblea può determinare un compenso complessivo per tutti gli amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche in conformità dello statuto.

Articolo 15

1. Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento, senza che ciò dia titolo a compensi aggiuntivi, e un segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dai suoi componenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati con funzioni consultive e/o propositive ivi inclusi i comitati di investimenti, definendone i loro compiti, le regole di composizione le modalità di funzionamento nonché il numero, la nomina e revoca dei rispettivi membri, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili alle società di gestione del risparmio, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e delle relative disposizioni attuative. I comitati così istituiti riferiscono al Consiglio di Amministrazione. I comitati sono privi di rilevanza esterna.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i propri componenti diversi dal Presidente, un Amministratore Delegato, al quale, nei limiti di legge e di Statuto, delegare proprie attribuzioni, fermo il rispetto di quanto previsto al successivo articolo 18.

4. L'Amministratore Delegato, ove nominato, riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni sessanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o

caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate ed in generale sull'esercizio delle deleghe conferite.

5. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ai consiglieri deleghe per il compimento di singoli atti.

Articolo 16

1. Il Presidente, a cui non possono essere conferite deleghe operative:

- a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- b) stabilisce gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale, ove nominati, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri e Sindaci;
- c) assicura l'adeguatezza del flusso di informazioni tra il Consiglio di Amministrazione e gli organi di controllo ed i comitati interni;
- d) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento agli organi delegati.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, presso la sede sociale, salvo che il Presidente del Consiglio di Amministrazione stabilisca che la riunione si tenga (i) in altro luogo fisico o (ii) esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo comma 3 lettera c).

3. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato:

- a) in un luogo fisico;
- b) in un luogo fisico, prevedendo che l'intervento possa avvenire anche

mediante mezzi di telecomunicazione;

c) prevedendo che l'intervento avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

4. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con cadenza almeno trimestrale dal Presidente con lettera raccomandata A/R o posta elettronica (anche certificata) o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente il luogo della riunione (salvo il caso di cui al precedente comma 3 lettera c)), l'ordine del giorno, da spedirsi almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, con posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi almeno un giorno prima. Il Consiglio di Amministrazione è convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero da almeno due componenti del Consiglio o due membri del Collegio Sindacale.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, ove nominato, o in assenza di quest'ultimo dal consigliere più anziano di età. Spetta al presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

6. E' consentito l'intervento al Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione e ciò sia nel caso in cui l'avviso di convocazione indichi un luogo ove si tiene la riunione sia nel caso in cui il

presidente convochi la riunione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione sia infine ove trattasi di consiglio totalitario. Nel caso di intervento con mezzi di telecomunicazione gli intervenuti possono partecipare mediante collegamento audio o audio-video a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: (i) sia consentito al presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al precedente comma 5; (ii) sia consentito al presidente della adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di interloquire tra loro, di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

7. In mancanza del rispetto delle modalità sopra indicate il Consiglio di Amministrazione si reputa in ogni caso regolarmente riunito qualora tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi siano presenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente dell'adunanza e dal Segretario oppure redatto da un Notaio. Dei verbali del Consiglio di Amministrazione il Segretario può rilasciare copie ed estratti.

Articolo 17

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Articolo 18

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; per le materie di cui ai successivi commi si applicano le maggioranze ivi indicate.

2. Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, che approva con la maggioranza assoluta dei membri presenti, e dunque non possono essere oggetto di delega, le deliberazioni aventi ad oggetto:

(a) le decisioni di investimento e disinvestimento relative ai beni di pertinenza dei fondi gestiti, all'esito del procedimento di selezione e valutazione effettuato dai competenti organi tecnici della Società;

(b) l'istituzione di comitati con funzioni consultive e/o propositive ivi inclusi i comitati di investimenti, la definizione dei loro compiti, delle modalità di funzionamento nonché il numero, la nomina e la revoca dei rispettivi membri.

3. Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, che approva con la maggioranza dei consiglieri in carica, e dunque non possono essere oggetto di delega, le deliberazioni aventi ad oggetto:

(a) le proposte di modificazione dello statuto da sottoporre all'Assemblea;

(b) l'istituzione di fondi di investimento alternativi (tra cui i fondi comuni d'investimento e le società di investimento a capitale fisso);

(c) l'approvazione del piano industriale, la determinazione degli indirizzi

generali e del *budget* della Società;

(e) l'assunzione e/o la cessione di partecipazioni detenibili dalla SGR;

(f) la nomina o revoca del Direttore Generale;

(g) la nomina o revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;

(h) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni, ad eccezione del regolamento assembleare che è invece approvato dall'Assemblea ordinaria della Società;

(i) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno;

(j) l'approvazione dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

4. Il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea straordinaria, ha altresì la facoltà di deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, in Italia e all'estero, l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis c.c. e di scissione, nei casi in cui siano applicabili tali norme.

Articolo 19

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, anche per conto dei fondi gestiti, spetta al Presidente. La rappresentanza spetta altresì all'Amministratore Delegato, ove nominato, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti.

2. Il Presidente, al fine di dare esecuzione a delibere del Consiglio, può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, attribuendo la rappresentanza a dipendenti, funzionari, dirigenti e terzi;

l'Amministratore Delegato, ove nominato, può anch'egli nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti nei limiti dei poteri allo stesso conferiti.

3. Il Consiglio ha la facoltà di conferire ai Consiglieri e ai dirigenti della Società la rappresentanza per il compimento di singoli atti.

4. Il potere di rappresentanza, anche per conto dei fondi gestiti, spetta, altresì, se nominato, al Direttore Generale, nell'ambito dei poteri al medesimo attribuiti.

Articolo 20

1. Il Consiglio può nominare un Direttore Generale determinandone le funzioni, i poteri e l'eventuale compenso. Il Direttore Generale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti per gli amministratori, ad eccezione dei requisiti previsti per gli amministratori indipendenti di cui al precedente art. 13, comma 6.

2. Il possesso dei requisiti previsti in capo al Direttore Generale è verificato dal Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva alla nomina e con cadenza periodica.

3. Il Direttore Generale deve tempestivamente comunicare il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ricoperta o il sopraggiungere o il verificarsi di una causa di incompatibilità e/o di decadenza. A tal fine, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.

Articolo 21

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori ai sensi del precedente art. 13, comma 8 e 9, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e delle relative disposizioni attuative, ed essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.
3. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.
4. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio per sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
5. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ove nominato, predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione di (i) il bilancio semestrale abbreviato, il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio consolidato della Società e, nonché (ii) ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
6. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto

alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

7. L'Amministratore Delegato, ove nominato, o il Direttore Generale, ove nominato, e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ove nominato, attestano con apposita relazione, allegata al bilancio:

- a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al precedente comma 7 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;
- b) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- c) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Articolo 22

1. Gli amministratori, il Direttore Generale, ove nominato, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ove nominato, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soggetti che svolgono funzioni di controllo debbono possedere i requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Articolo 23

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; devono essere nominati altresì due sindaci supplenti. L'Assemblea nomina il Presidente e fissa la retribuzione dei membri del Collegio Sindacale.

2. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; i membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

3. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e dalle disposizioni di vigilanza applicabili alle società di gestione del risparmio, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e delle relative disposizioni attuative, in materia di professionalità, onorabilità e indipendenza, nonché favorire un adeguato grado di diversificazione in termini di competenze, esperienze, età e di equilibrio tra i generi.

4. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

5. I Sindaci devono aver maturato esperienze professionali e/o competenze manageriali diversificate con riguardo a OICR operanti nel settore mobiliare e/o immobiliare ovvero in almeno uno dei seguenti settori: immobiliare, finanziario, organizzativo e controllo interno, legale e regolamentare.

6. Il possesso dei requisiti previsti in capo ai membri del Collegio Sindacale è verificato dal Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva alla nomina e con cadenza periodica.

7. I membri del Collegio Sindacale devono tempestivamente comunicare il venir meno dei requisiti richiesti per la carica da essi ricoperta o il sopraggiungere o il verificarsi di una causa di incompatibilità e/o di sospensione e/o di decadenza. A tal fine, durante il corso della propria

carica, sono tenuti ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.

8. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche esclusivamente, mediante interventi dislocati in più luoghi audio e/o video collegati a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, trasmettere e ricevere documenti, votare simultaneamente.

9. I Sindaci della Società, anche individualmente, devono riferire senza ritardo agli Organi di Vigilanza competenti sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della Società e nell'attività di gestione.

Articolo 24

1. La revisione legale dei conti sulla Società, al pari di ogni altra revisione prevista dalla legge, è esercitata da una società di revisione, in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

2. L'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, è conferito, a termini di legge, dall'Assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà anche il corrispettivo.

3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve riferire senza ritardo agli Organi di Vigilanza competenti sulle irregolarità riscontrate.

SCRITTURE CONTABILI E UTILI

Articolo 25

1. In aggiunta alle scritture contabili prescritte alle imprese dal codice civile, e con le stesse modalità, la Società deve redigere anche le scritture, i rendiconti e i prospetti previsti dalle normative, anche speciali, che disciplinano le attività previste nell'oggetto sociale per ognuno dei fondi gestiti nonché i documenti contabili previsti dalla specifica normativa di legge e regolamentare vigente tempo per tempo.

2. Tali documenti sono messi a disposizione del pubblico nei tempi e con le modalità previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente tempo per tempo.

Articolo 26

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 27

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale, saranno destinati secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci. E' ammessa la distribuzione di acconti sui dividendi, ove dalla legge consentita.

Articolo 28

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità ed i criteri della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 29

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Società ed i Soci o tra i Soci fra di loro in relazione al presente Statuto, comprese quelle inerenti la

sua validità, interpretazione esecuzione e risoluzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma, salvo che norme inderogabili dispongano diversamente.

Articolo 30

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto sono richiamate le norme del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare - nazionale e comunitaria - applicabile, come tempo per tempo modificata.